



Prof.ssa **Marta Cartabia**
Ministra della Giustizia

Il 26 aprile 2017 il Ministro della Giustizia in carica, Andrea Orlando, ha siglato con le Organizzazioni Sindacali un importante accordo che, oltre a definire la rimodulazione di alcune figure professionali, alla luce delle crescenti esigenze di digitalizzazione e di revisione organizzativa dei processi, e la istituzione di profili professionali tecnici (funzionari ed assistenti tecnici) di supporto alle accresciute competenze degli uffici e dell'amministrazione, ha previsto la **“riqualificazione e promozione professionale”** dei lavoratori della Organizzazione Giudiziaria attraverso due procedure di progressione economiche e progressioni giuridiche dentro le aree, mediante l'istituto della flessibilità ex art. 20 CCNI (cambi di profilo), e tra le aree anche attraverso **lo scorrimento integrale, entro il 30 giugno 2019, della graduatorie per funzionari giudiziari e per funzionari NEP, formate in attuazione dell'art. 21 quater L. 132/2015** e rimaste aperte a seguito dell'inquadramento dei vincitori. Successivamente il predetto accordo è stato integralmente recepito nel DM 9.11.2017.

Orbene, eccezion fatta per le due procedure di progressione economiche (a fatica realizzate e completate solo nel gennaio 2021 **ossia dopo circa quattro anni**) e per un parziale scorrimento delle graduatorie ex art. 21 quater cit. per funzionario giudiziario e per funzionario NEP (per tale ultima graduatoria lo scorrimento ha riguardato solo sette unità su circa trecento idonei), nessuna delle progressioni giuridiche è stata fatta né nelle aree (passaggi da conducente di automezzi ad operatore giudiziario; da operatore giudiziario ad assistente giudiziario; da assistente giudiziario a cancelliere esperto; da funzionario giudiziario a direttore) né tra le aree (transito degli ausiliari in area seconda, passaggio dei contabili, degli assistenti informatici e linguistici in area terza nonché scorrimento integrale delle graduatorie formate ex art. 21 quater cit.). A nulla sono serviti **due scioperi ed altre innumerevoli iniziative di protesta** poste in essere dal sindacato confederale. L'accordo di cui in premessa, come altri accordi, tra cui quello sulla mobilità, ed altre norme di legge sono rimaste non applicate.

L'esasperazione dei lavoratori interessati alla progressione giuridica ha indotto alcuni di essi a ricorrere all'Autorità Giudiziaria competente. Così alcuni ufficiali giudiziari di Roma, risultati idonei all'esito della procedura per il transito nella figura del funzionario NEP ex art. 21 quater L. 132/2015, hanno chiesto al giudice del lavoro: di accertare e dichiarare **il diritto all'assunzione nella terza area funzionale, profilo professionale del funzionario UNEP**; conseguentemente di ordinare al Ministero della Giustizia l'inquadramento nella predetta Area Funzionale, profilo professionale del Funzionario UNEP; di accertare e dichiarare **il diritto al risarcimento del danno patrimoniale per l'inadempimento datoriale** correlato all'omesso inquadramento nella terza area funzionale, profilo professionale del funzionario UNEP; di accertare e dichiarare la dequalificazione/demansionamento per l'illegittimo inquadramento nel profilo professionale di ufficiale giudiziario (area seconda) dal 1° gennaio 2009 e quindi condannare il Ministero della Giustizia a corrispondere il relativo risarcimento del danno.

Escluso il risarcimento del danno per demansionamento, il Giudice del Lavoro, con sentenza pubblicata il 10 gennaio scorso, che si allega in copia, ha statuito che:



- *“Il mancato scorrimento della graduatoria da parte del Ministero convenuto entro il 30.6.2019, come stabilito nell’accordo del 26.4.2017 e recepito nel DM del 9.11.2017 costituisce violazione del principio di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 cc.”;*
- *“In conseguenza le parti ricorrenti hanno diritto di essere assunte nella III Area Funzionale nel profilo di Funzionario UNEP-F1 ed al risarcimento del danno patrimoniale per il ritardato inquadramento a decorrere dal 1.7.2019, pari alla differenza tra il trattamento economico percepito e quello spettante quale Funzionario UNEP F1, sino alla data di effettivo inquadramento nella III Area Funzionale nel profilo di Funzionario UNEP-F1, nella misura, di cui ai conteggi contenuti in ricorso, pari ad € 2.876,06 all’anno quanto ai ricorrenti inquadrati quali Ufficiale Giudiziario F3 e pari ad € 1.545,93 all’anno quanto ai ricorrenti inquadrati quali Ufficiale Giudiziario F4; oltre interessi legali come per legge”.*

Nella sostanza il giudice del lavoro *apertis verbis* ha qualificato come **scorretto ed in mala fede** ex artt. 1175 e 1375 cc il comportamento omissivo del Ministero e lo ha condannato al pagamento di una somma complessiva di circa sessantamila euro, a titolo di risarcimento del danno in favore dei trenta ufficiali giudiziari ricorrenti ed a ristoro di quota parte delle spese di giudizio.

La predetta sentenza, pur essendo una pronuncia di primo grado suscettibile di essere confermata o riformata nei successivi gradi di giudizio, è **immediatamente esecutiva**. Ciò nonostante la stessa ha come scoperto il vaso di Pandora in quanto dal 10 gennaio è iniziata, soprattutto su input di comitati più o meno spontanei di lavoratori interessati, la corsa al ricorso da parte di tutti coloro che, utilmente collocati nelle due graduatorie formate in applicazione dell’art. 21 quater cit, compresi quelli che nelle more sono stati collocati in quiescenza per limiti di età (nel complesso circa tremila lavoratori), non sono stati inquadrati in area terza in violazione dell’accordo firmato il 26.4.2017 e recepito nel DM 9.11.2017. È di tutta evidenza che ove sulla materia si formasse una giurisprudenza favorevole ai ricorrenti, eventualità tutt’altro che remota, il danno cagionato all’erario (oltre che all’immagine del Ministero) dall’attuale management di vertice dell’organizzazione giudiziaria (Capo Dipartimento e Direttore Generale del personale) sarebbe incommensurabile.

Di particolare rilevanza è poi l’assunto, contenuto nella memoria difensiva dell’amministrazione, pedissequamente riportato nella sentenza *de qua*, secondo il quale l’art. 21 quater cit. abbia operato la ricomposizione verso l’alto del profilo professionale dell’ufficiale giudiziario (“*l’intervento del Legislatore del 2015, con l’adozione dell’art. 21 quater, risponde anche all’esigenza di consentire al Ministero della Giustizia di procedere alla opportuna unificazione dei profili professionali dell’ex cancelliere e dell’ex ufficiale giudiziario, nell’ottica di una più efficiente organizzazione degli uffici, stante il carattere peculiare delle funzioni svolte da tale personale nell’ambito dell’amministrazione, e nel rispetto della normativa in tema di progressioni di carriera presso le pubbliche amministrazioni all’uopo dettata*”). Il principio sopra enunciato è assolutamente vero e **rende incompatibile, ad oltre quattro anni dalla conclusione delle procedure di transito in area terza ex art. 21 quater cit., la permanenza in area seconda del profilo dell’ufficiale giudiziario e soprattutto la sua confluenza nell’area degli assistenti all’atto della entrata in vigore del nuovo ordinamento** siccome previsto dal nuovo CCNL delle Funzioni Centrali 2019/2021 che sarà firmato in via definitiva nelle prossime settimane. Del resto proprio il predetto CCNL impone di “**portare a termine e concludere**”, prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento, “*le procedure concorsuali di accesso alle aree o posizioni di inquadramento giuridico del precedente ordinamento professionale, ivi incluse quelle riservate al personale già in servizio presso l’amministrazione, già bandite prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento*” (art. 18 n. 5) ossia tutte le procedure contemplate dall’accordo del 26.4.2017 e dal DM 9.11.2017: lo scorrimento integrale, entro il 30 giugno 2019, della graduatorie per funzionari giudiziari e per funzionari NEP, formate in attuazione dell’art. 21 quater L. 132/2015; il passaggio degli ausiliari in area seconda, figura professionale dell’operatore giudiziario (procedura originariamente prevista dall’accordo FUA 2010); passaggio in area terza dei contabili, degli assistenti informatici e linguistici ex art. 21 quater L. 132/2015.



Infine, non è superfluo sottolineare in questa sede che il mancato scorrimento integrale delle graduatorie relative alla procedura interna elaborate ex art. 21 quater cit. per consentire il transito dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari rispettivamente nelle figure del funzionario giudiziario e del funzionario UNEP incide negativamente anche sui termini della procedura di progressione economica, finanziata con la ipotesi di accordo sul Fondo Risorse Decentrate relativa all'anno 2021 ed il cui negoziato è già iniziato, in sede di tavolo tecnico, presso la sola amministrazione giudiziaria. Ed invero lo scorrimento integrale delle predette due graduatorie consentirebbe di escludere ope legis dalla progressione economica tutti i lavoratori che saranno inquadrati in area terza (circa 2700) sì recuperando altrettanti posti, in aggiunta a quelli previsti originariamente dall'amministrazione, per coloro che, viceversa, al momento possono aspirare solo alla progressione economica. Per tale motivo CGIL CISL e UIL hanno posto, come pregiudiziale alla conclusione dell'accordo sulle progressioni economiche, lo scorrimento integrale delle graduatorie di cui al menzionato art. 21 quater.

Considerata la rilevanza della problematica, che si inserisce in una delicata fase negoziale concernente la sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo Integrativo del Ministero della Giustizia e la definizione della terza procedura di progressione economica per i lavoratori della Giustizia nonché l'assenza di risposte da parte dei vertici dell'organizzazione giudiziaria, CGIL CISL e UIL chiedono di conferire e confrontarsi sulla materia direttamente con la Ministra della Giustizia.

CGIL CISL e UIL confidano in un positivo riscontro e porgono distinti saluti

Roma, 5 febbraio 2022

FP CGIL

Oliverio / Russo

CISL FP

Marinelli / Marra

UIL PA

Bordini / Amoroso



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO 4°

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Giudice designato, Dr.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 10.1.2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. **13826** del ruolo affari contenziosi civili dell'anno **2020**

TRA

BRESCHINI GRAZIELLA, CIMAGLIA TERESA, SARDELLA VALTER, PIOPPI ROBERTA, TOSONE SABRINA, DE ROSE SIMONA, MORRA SIMONA, ANGELONI NADIA, VINCI MARIA, GURGONE LETIZIA, MAURINA LAURA, D'ANGELO LAURA, MATTEI LAURA, CICCOTELLI FABIANA, CREA FRANCESCA, BIANCOFIORE GIANLUCA, QUARESIMA GIOVANNI, COPPOLINO DARIO, PEREZ DANIELA, DIAMANTI BARBARA, PARRAVANO ANTONIO, COSTANTINO ANTONIA, ITALIANO ANTONELLA, INNOCENZI ANTONELLA, VETTA AMINTA, CARRONE TAMBURRO ANDREA, LUZI ANNA, DI FELICE ANNA MARIA, VISCARELLI ANNAMARIA, ESPOSTI STEFANO, tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Boezio n.6 presso lo studio dell'Avv. Roberta Federici che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso

RICORRENTI

E

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende *ex lege*

CONVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato telematicamente il 14.5.2020 ed iscritto a ruolo il 25.5.2020 le parti ricorrenti in epigrafe nominate, tutte dipendenti del Ministero della Giustizia, attualmente inquadrati nella II Area Funzionale del CCNL Comparto Ministeri-profilo professionale di Ufficiale Giudiziario in servizio presso l'UNEP della Corte di appello di Roma, esponevano: che in attuazione del C.C.N.L. Comparto Ministeri 1998/2001 la maggior parte dei ricorrenti erano stati inquadrati nell'area funzionale "B", pos. Economica B3 (già assistenti UNEP ex D.P.R. 1229/1959)



nella figura professionale di “Ufficiale Giudiziario” ex art. 25 CCNI Ministero Giustizia 5.4.2000; che tale figura professionale veniva suddivisa tra l’area B, posizione economica B3 e l’area C nella quale confluivano, nella posizione economica “C1” gli ex collaboratori UNEP ex D.P.R. 1229/59, e nella posizione economica “C2” gli ex funzionari UNEP ex D.P.R. 1229/59; che il C.C.I. del 5.4.2000 definiva le mansioni degli “ufficiali giudiziari” B3 *“Lavoratori che, secondo le direttive ricevute, esplicano compiti di collaborazione qualificata nell’ambito dell’attività degli uffici unici notificazioni, esecuzioni e protesti (uffici N.E.P.), eseguendo tutti gli atti attribuiti alla competenza dell’ufficiale giudiziario, in quanto non riservati alle professionalità superiori”* ; che tale figura lavorativa era identica a quella degli ufficiali giudiziari C1 e si differenziava da quest’ultima esclusivamente per le funzioni direttive di unità organica, riservate a questi ultimi; che infatti la declaratoria della figura di Ufficiale Giudiziario C1 recitava *“Lavoratori che compiono tutti gli atti demandati dalle norme all’ufficiale giudiziario, compresi eventualmente quelli di pertinenza anche della professionalità appartenente alla posizione economica più elevata dell’area inferiore, e curano altresì, nell’ambito di direttive di massima, la connessa attività istruttoria ed amministrativo-contabile; lavoratori che svolgono attività di direzione di una unità organica nell’ambito dell’ufficio N.E.P. ovvero di quest’ultimo nel suo complesso quando, per le sue dimensioni non ne sia necessaria o opportuna l’ulteriore articolazione”* ; che con protocollo all. 2 al C.C.N.I. 5/4/2000 il Ministero della Giustizia si assumeva l’impegno a coprire tutti i posti vacanti nella posizione C3 mediante l’indizione di procedure selettive cui poteva partecipare il personale delle posizioni C1 e C2, successivamente e progressivamente dovevano essere indette altre procedure selettive per la copertura dei posti in posizione C2, poi C1, e infine dei posti vacanti nell’Area B; che il Ministero dava così avvio ad alcune delle selezioni che non venivano però concluse perché il Giudice Amministrativo adito da alcuni dipendenti aveva dichiarato illegittimi i criteri delle selezioni e delle disposizioni del C.C.N.L. in materia di passaggi; che gli accordi del 12/6/2003, 14/10/2003 e 29/10/2003 tra OO.SS. ed il Ministero venivano annullati dal TAR del Lazio-Roma, Sez. I, con sentenza n. 12370 depositata il 4.11.2004; che in conseguenza di questa situazione di stallo veniva leso il diritto dei ricorrenti di concorrere nella procedura per il passaggio dall’Area B - posizione economica B3 – all’Area C - posizione economica C1; che in data 14.9.2007 veniva sottoscritto il CCNL del comparto Ministeri 2006/2009 il quale ripartiva il personale in tre aree (art.6 - la “Prima Area” comprendente la ex posizione A1, A1S; la “Seconda Area” comprendente le ex posizioni B1, B2, B3 e B3S; la “Terza Area” comprendente le ex posizioni C1, C1S, C2, C3 e C3S), introducendo un nuovo sistema di classificazione del personale; che il successivo art.10, comma 4, prevedeva che *“tutte le procedure per i passaggi all’interno del sistema di classificazione già programmate concordate o attivate sulla base del precedente C.C.N.L. del 16 febbraio 1999 sono portate a compimento, con le modalità di finanziamento previste da tale contratto, secondo i criteri già stabiliti in contraddizione integrativa”*, salvaguardando così il diritto delle parti ricorrenti ad ottenere le progressioni giuridiche programmate dal C.C.N.L. 1998/2001 e, quindi, il loro passaggio all’area C, prima di procedere all’attuazione degli istituti giuridici ed economici introdotti dal medesimo C.C.N.L. 2006/2009; che il C.C.N.L. 2006/2009 concludeva poi, con il comma 6 dell’art.10 precisando che *“Tutte le procedure per i passaggi all’interno del sistema di classificazione già programmate, concordate o attivate sulla base del precedente CCNL del 16 febbraio 1999 sono portate a compimento, con le modalità di finanziamento previste da tale contratto, secondo i criteri già stabiliti in contrattazione integrativa. (...) Nel quadro dei processi di razionalizzazione organizzativa e di miglioramento della funzionalità degli uffici e della qualità dei servizi all’utenza, le amministrazioni, in prima*



applicazione le amministrazioni, in prima applicazione, possono effettuare, in via prioritaria e con le procedure previste dal C.C.N.L. per i passaggi di area la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili della medesima tipologia lavorativa articolati su aree diverse”; che il CCNI Ministero della Giustizia del 29.7.2010, contravvenendo alle suindicate disposizioni contrattuali, dava attuazione al nuovo sistema di classificazione mediante una confluenza iniziale automatica in ogni area delle posizioni economiche previgenti, in base alla quale gli ufficiali giudiziari provenienti dalla ex area B/B3 venivano inquadrati nella II° Area ed i Funzionari UNEP nella III° Area (ex C1 e C2); che ogni Area era suddivisa, al proprio interno, in "fasce retributive" con la previsione di "progressioni tra le aree" e di "sviluppi economici all'interno delle aree" (art. 12 e seguenti CCNL Comparto Ministeri 2006-2009); che il nuovo ordinamento professionale prevedeva, nella II° Area funzionale, 9 profili professionali, tra i quali il profilo denominato "ufficiale giudiziario "; che nella III° Area venivano invece individuati nove profili professionali tra i quali il "funzionario UNEP" (allegato A al contratto del 29.7.2010); che in conseguenza le parti ricorrenti sono state inquadrate nella posizione di “ufficiale giudiziario” della “Seconda area” e non nella “Terza Area” dei profili professionali delineati dal CCNI del 29/7/2010 subendo un demansionamento professionale; che la nuova declaratoria contenuta nel CCNI 2010, contenuta nell’all.A, assegnava, al profilo di Ufficiale Giudiziario, le attività di esecuzione in via residuale riservandole prevalentemente al Funzionario UNEP (III° Area Funzionale); che questo nuovo sistema di classificazione generava un nutrito contenzioso, nell’ambito del quale la giurisprudenza di merito dichiarava la nullità del CCNI del 29.7.2020 nella parte in cui prevedeva che i profili di cancelliere, contabile ed esperto informatico ed ufficiale giudiziario erano stati articolati su aree diverse (“ufficiale giudiziario” seconda area e “funzionario UNEP” terza area); che il legislatore interveniva con l’art. 21 quater del D.L. n.83/2015 convertito in L. n.132 del 6.8.2015, con il quale “ al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l’attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto Ministero è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso, il Ministero della giustizia è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire una o più procedure interne, nel rispetto del citato CCNL comparto Ministeri 1998/2001 e successivi contratti integrativi dello stesso, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere, di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico dell’area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario, di funzionario dell’ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico dell’area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive”; che con bando n.7356 del 19/9/2016 la parte convenuta avviava la procedura di riqualificazione ex art. 21 quater per l’inquadramento nella III Area di n. 662 Funzionari UNEP-F1, procedure alle quali veniva ammesso a partecipare il personale inquadrato nel profilo di Ufficiale Giudiziario in servizio alla data del 14.11.2009; che le parti ricorrenti partecipavano a tale procedura collocandosi, all’esito, nella graduatoria di merito tra gli idonei, nelle posizioni e con i punteggi indicati al cap. 29 del ricorso; che con provvedimento n.



9587 del 3.11.2017 il Ministero convenuto approvava la graduatoria definitiva della procedura di riqualificazione ex art. 21 quater e con provvedimento del 10.11.2017 disponeva l'assunzione dei vincitori; che con provvedimento dell'8.8.2018 il Ministero convenuto provvedeva allo scorrimento della graduatoria, procedendo all'assunzione nel profilo di Funzionario UNEP di altre 7 unità, fino alla posizione n. 626; che nel frattempo il 26.4.2017 il Ministero della Giustizia sottoscriveva un accordo sindacale con le OO.SS. nel quale all'art. 6 lett. g) si assumeva l'impegno di *“definire l'intero processo di attuazione della progressione tra le aree, entro il 30 giugno 2019 dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari risultati vincitori ed idonei all'esito delle procedure selettive avviate con “i pubblici avvisi” del 19 settembre 2016, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 quater del decreto legge 27 giugno 2015 n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n.132 e del presente accordo”*; che tale accordo veniva recepito dal Ministero della Giustizia con decreto ministeriale del 9.11.2017; che successivamente i ricorrenti sollecitavano il Ministero convenuto a procedere allo scorrimento della graduatoria, notificando molteplici diffide stragiudiziali in data 1.2.18, 12.7.18,19.11.18,21.12.18, alle quali dava riscontro il Ministero il 4.1.2019 senza specificare nulla in merito allo scorrimento della graduatoria; che alla data del 30.6.2019, entro la quale il Ministero avrebbe dovuto dare integrale attuazione al passaggio nella III Area Funzionale-profilo professionale di Funzionario UNEP F1 del personale risultato idoneo alle procedure selettive indette il 19.9.2016, tutti gli idonei risultavano ancora inquadrati nella II Area profilo professionale Ufficiale Giudiziario.

In punto di diritto le parti ricorrenti deducevano: che il datore di lavoro avrebbe dovuto procedere all'assunzione progressiva di tutti coloro che erano risultati vincitori ed idonei all'esito delle procedure di riqualificazione indette nel settembre 2016, almeno entro la data del 30.6.2019 come stabilito nell'accordo del 26.4.2017 e recepito con DM del 9.11.2017; che l'eventuale inottemperanza datoriale vanificherebbe l'effetto sanante voluto dal legislatore con le procedure ex art.21 quater; che la mancata e tempestiva attivazione ed attuazione delle procedure di riqualificazione e dei relativi inquadramenti nella III° Area per tutto il personale risultato idoneo alle suddette procedure costituisce violazione del criterio di pari opportunità e di uguaglianza; che nel caso di specie l'interesse pubblico è stato disatteso sotto il profilo del criterio di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità posto che l'attuazione della procedura di riqualificazione ex art.21 in mancanza dell'assunzione di tutti gli idonei nella III° Area rappresenta una scelta arbitraria non rispondente ad un interesse pubblico né alla valorizzazione del personale come previsto dall'art. 1 del D.Lgs 165/01 così come voluto anche dall'art.21 quater D.L.83/15; che l'esito positivo della riqualificazione ed il tenore letterale dell'art.21 quater avevano ed hanno indotto i ricorrenti a ritenere che l'Amministrazione convenuta si sarebbe adoperata per una corretta applicazione dei principi contrattuali e legali senza alcuna omissione, nei loro confronti, di altri provvedimenti lesivi per la loro posizione professionale; che i ricorrenti, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art.21 quater D.L.83/15, art. D.Lgs 165/01 e del DM 9/11/17 hanno il diritto di essere assunti nella III° Area Funzionale nel profilo di Funzionario UNEP – F1 con contestuale diritto al risarcimento del danno patrimoniale per il ritardato inquadramento; che qualora le norme del CCNL Comparto Ministeri 2006-2009 e del CCNI 29 luglio 2010 non fossero state affette da nullità e le riqualificazioni fossero state indette tempestivamente i ricorrenti avrebbero conseguito l'inquadramento nella III° Area Funzionale sin dal 1° gennaio 2009, ossia sin dall'attuazione dell'ordinamento professionale contenuto nel predetto CCNI ed attuato, a decorrere da tale data, per tutto il personale; che sussiste negligente condotta dell'Amministrazione la quale, in sede di contrattazione decentrata, è tenuta a verificare sempre la conformità di ogni intesa con le norme di



rango superiore; che l'accertata nullità delle norme del CCNI della procedura di riqualificazione da parte dei ricorrenti legittima questi ultimi al risarcimento del danno quantificabile nelle differenze stipendiali maturate tra il trattamento economico percepito dal 1° gennaio 2009 sino all'effettivo inquadramento nella III° Area Funzionale, atteso che il Ministero convenuto in sede di contrattazione decentrata non ha posto in essere comportamenti tesi ad attuare correttamente le norme ed i principi di rango superiore che sorreggono l'azione amministrativa; che l'art.21 quater D.L. n.83/15 convertito in legge n.132 del 6 agosto 2015 ha sanato le nullità contrattuali relativamente all'avvio delle procedure di riqualificazioni ma non per il periodo precedente; che la perdita economica subita per il ritardato inquadramento nell'Area III rispetto a quello a cui i ricorrenti avrebbero avuto diritto attraverso una corretta attuazione del CCNL 2006-2009 è pari alla differenza del trattamento economico spettante all'ufficiale giudiziario (della fascia economica di appartenenza) con quello di Funzionario UNEP - F1 a decorrere dal 1° gennaio 2009; che il risarcimento del danno patrimoniale per l'accertata nullità contrattuale, a decorrere dal 1° gennaio 2009 sino al deposito del ricorso, nei confronti degli Ufficiali Giudiziari F4 è pari a €16.443,26, oltre a €1545,93 annue da corrispondere sino all'effettivo inquadramento nella III° Area; che il suddetto importo è stato quantificato sulla base delle differenze risultanti dai trattamenti economici esistenti tra il Funzionario UNEP F1 ed ufficiali giudiziari F4 come elencati in ricorso; che il risarcimento del danno patrimoniale patito dagli ufficiali giudiziari F3 per l'accertata nullità contrattuale, a decorrere dal 1° gennaio 2009 sino al deposito del ricorso, risulta pari a € 30.045,50, oltre a € 2876,06 annue da corrispondere sino all'effettivo inquadramento nella III° Area, come da calcoli di cui in ricorso; che a tale danno si deve aggiungere il risarcimento del danno alla professionalità da dequalificazione/demansionamento; che le nullità delle norme del CCNL 2006-2009 rilevate anche nei vari giudizi di merito e che hanno portato all'intervento del legislatore non hanno determinato solo un ritardo nell'inquadramento dei ricorrenti nella III° Area ma anche una dequalificazione/demansionamento con conseguente danno alla loro professionalità; che infatti nel corso dei suddetti giudizi è stato accertato che all'inquadramento degli ufficiali giudiziari nell'ex Area B – posizione economica B3 è coinciso uno svuotamento delle mansioni dei ricorrenti con un conseguenziale impoverimento della professionalità dei ricorrenti; che il C.C.N.I. per il personale del Ministero di Giustizia del 5.4.2000, in attuazione del sistema di classificazione del personale di cui al C.C.N.L. 1998/2001, aveva collocato i B3/B3S nella figura professionale di “ufficiale giudiziario” insieme ai C1/C1S ed ai C2, prevedendo così una figura di ufficiale giudiziario trasversale alle aree B e C definendo le mansioni degli ufficiali giudiziari B3/B3S come segue: *“Lavoratori che, secondo le direttive ricevute, esplicano compiti di collaborazione qualificata nell'ambito dell'attività degli uffici unici notificazioni, esecuzioni e protesti (uffici N.E.P.), eseguendo tutti gli atti attribuiti alla competenza dell'ufficiale giudiziario, in quanto non riservati alle professionalità superiori.”*; che il CCNL del 14.9.2007, relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009, ridisegnava la classificazione del personale con l'introduzione di tre aree professionali articolate in I°, II° e III° fascia retributiva; che il successivo CCNI 29.7.2010 avrebbe dovuto dare corretta attuazione alle norme del CCNL in materia di classificazione del personale ma, disattendendo i principi cardine, attribuiva al solo “funzionario UNEP” (ex ufficiale giudiziario C1/C1S e C2 - collocato nella III^ area), tutte le mansioni della figura dell' “ufficiale giudiziario” prima svolte, grazie al principio di interfungibilità, indifferentemente dai dipendenti B3/B3S, C1/C1S e C2; che il C.C.N.I del 2010 descriveva gli ufficiali giudiziari di II° area (ex B3/B3S) come quei *“Lavoratori che, secondo le direttive ricevute, esplicano compiti di collaborazione qualificata nell'ambito dell'attività degli Uffici unici*



notificazione, esecuzioni e protesti (Uffici N.E.P.), curando, in particolare, l'attività di notificazione e, qualora, a giudizio del Capo dell'Ufficio, lo richiedano le esigenze del servizio, l'attività di esecuzione", mentre affidava il compito di seguire "tutti gli atti demandati dalle norme all'ufficiale giudiziario" (ivi compresi quelli di esecuzione) solo ai "funzionari UNEP"; che infatti i contenuti professionali del profilo di Funzionario UNEP esposti nell'Allegato B del CCNI Giustizia 2010 prevedevano espressamente: "....Lavoratori che compiono tutti gli atti demandati dalle norme all'ufficiale giudiziario; curano, altresì, la connessa attività istruttoria amministrativo-contabile, amministrano tutte le somme riscosse dall'unità organica N.E.P. Lavoratori cui è affidata la direzione dell'unità organica N.E.P. Lavoratori che partecipano all'attività didattica dell'Amministrazione per le materie di competenza e svolgono, dietro incarico, attività ispettiva nel settore specifico inerente la loro funzione...." ; che tale C.C.N.I ha operato un demansionamento degli ex ufficiali giudiziari (area B) i quali, inquadrati nella II° area, fascia economica F3 (per gli ex B3) e F4 (per gli ex B3S), andavano ad occupare una figura che solo in precedenza era sovrapponibile a quella degli ufficiali giudiziari C1/C1S e C2 poi transitati nella III° Area – Funzionario UNEP, relegandoli allo svolgimento delle attività di esecuzione solo in via residuale; che il Ministero convenuto, pertanto, nel collocare i ricorrenti nell'area II°, ha sottratto loro consistenti mansioni attribuendole solo ai "funzionari UNEP" senza tenere conto delle indicazioni contenute nel C.C.N.L. 2006/2009, che invece imponeva alle Amministrazioni di superare la parcellizzazione del precedente sistema classificatorio, vietando di collocare identiche figure professionali in aree distinte; che per tali ragioni, il C.C.N.I. del 2010 si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 2103 c.c.; che il predetto C.C.I., viola, altresì, l'art. 52 D.Lgs. n. 165/2001; che pertanto le parti ricorrenti hanno diritto al risarcimento del danno per la dequalificazione/professionalità subita dal 1° gennaio 2009 sino all'effettivo inquadramento nella III° Area funzionale; che il danno subito dovrà essere quantificato in via equitativa nella misura del 50% della retribuzione che le parti i ricorrenti avrebbero percepito qualora fossero stati correttamente inquadrati nella III° Area sin dal 1° gennaio 2009; che la quantificazione, per il periodo 1° gennaio 2009 – 1° marzo 2020 è pari ad un importo pro-capite di €148.173,49, come da conteggi di cui in ricorso; che oltre al danno patrimoniale da dequalificazione/professionalità le parti ricorrenti hanno subito un danno non patrimoniale costituito dal danno all'immagine e alla dignità professionale, da quantificarsi in via equitativa nella misura del 50% del danno da dequalificazione/professionalità sopra quantificato e pari a € 74.086,74; che le parti ricorrenti hanno subito anche un pregiudizio alla propria persona di natura morale e quindi ulteriore a quello all'immagine professionale, da risarcire e liquidare in via equitativa nella misura del 50% del danno da dequalificazione/professionalità pari a € 74.086,74.

Tanto esposto le parti ricorrenti concludevano chiedendo di volere: *"1. Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'assunzione nella III° Area Funzionale – profilo professionale Funzionario UNEP – F1 o in quello in cui dovesse confluire per effetto di nuovi sistemi di classificazione del personale che si dovessero attuare ai sensi dell'art.12 CCNL Funzioni Centrali 2016-2018 2. Per l'effetto ordinare al Ministero della Giustizia in persona del Ministro p.t., di inquadrare i ricorrenti nella III° Area Funzionale – profilo professionale Funzionario UNEP F1 o nel profilo professionale nel quale dovesse confluire per effetto di nuovi sistemi di classificazione del personale che si dovessero attuare ai sensi dell'art.12 CCNL Funzioni Centrali 2016-2018. 3. Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno patrimoniale per l'inadempimento datoriale correlato all'omesso inquadramento nella III° Area Funzionale – profilo professionale Funzionario UNEP a decorrere dal 1° gennaio 2009 e sino all'effettivo*



inquadramento nella suddetta Area o dalla diversa data che si riterrà di giustizia e condannare il Ministero della Giustizia in persona del Ministro p.t. alla pagamento del risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa, nella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, per ciascun ricorrente in: €16443,26 (periodo 1.1.2009-1.3.2020) oltre a €1545.93 annue da corrispondere dal 1° marzo 2020 sino all'effettivo inquadramento nella III° Area funzionale o nella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia per i ricorrenti inquadrati nel profilo professionale di Ufficiale Giudiziario fascia economica F4 (ricorrenti Angeloni, Biancofiore; Breschini, Ciccotelli, Cimaglia, Coppolino, Costantino, Crea, D'Angelo, De Rose, Di Felice, Diamanti, Esposito, Gurgone, Innocenzi, Italiano, Luzi, Mattei, Maurina, Morra, Parravano, Perez, Sardella, Tosone; Vetta, Viscarelli) €30.045,50 (periodo 1.1.2009-1.3.2020) oltre a €2876,06 annue da corrispondere dal 1° marzo 2020 sino all'effettivo inquadramento nella III° Area funzionale o nella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia per i ricorrenti inquadrati nel profilo professionale di Ufficiale Giudiziario fascia economica F3 (ricorrenti Carrone Tamburro, Pioppi, Quaresima e Vinci). 4. Accertare e dichiarare la dequalificazione/demansionamento subito dai ricorrenti per l'illegittimo inquadramento nel profilo professionale di ufficiale giudiziario – Area II dal 1° gennaio 2009 e per l'effetto condannare il Ministero della Giustizia in persona del Ministro p.t. a corrispondere a ciascun ricorrente il risarcimento del danno relativo al periodo 1° gennaio 2009 – 1° marzo 2020 da liquidarsi in via equitativa, nella misura di € 148.173,49 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria (o la minore o maggiore somma che si riterrà di giustizia) nonché il danno all'immagine ed alla dignità professionale che si vorrà liquidare in via equitativa in favore di ciascun ricorrente nella misura di €74.086,74 ed il danno morale in € 74.086,74 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria (o la minore o maggiore somma che si riterrà di giustizia). Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite con attribuzione a favore dell'avv. Roberta Federici”.

Il Ministero della Giustizia si costituiva in giudizio depositando memoria difensiva ed allegato fascicolo chiedendo di volere:” 1. Rilevare, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo; 2. Nel merito, rilevare in via preliminare l'intervenuta prescrizione parziale dei crediti pretesi da controparte per le ragioni in fatto e diritto esposte in narrativa; 3. Comunque, nel merito rigettare ogni pretesa avversaria, anche in via istruttoria, siccome infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa. 3 Ridurre, in via subordinata, il quantum dovuto, ricorrendo ove opportuno all'espletamento della CTU contabile. Con il favore delle spese e dei compensi legali”.

In particolare il Ministero convenuto deduceva: il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito atteso che ogni decisione relativa allo scorrimento della graduatoria risulta devoluta alla cognizione del Tribunale Amministrativo Regionale qualora la pretesa dedotta in giudizio miri a contestare la correttezza della scelta dell'amministrazione di non utilizzare le graduatorie già esistenti; l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2948 n.4 c.c. del differenziale retributivo per il periodo antecedente al 25.05.2015, ovvero antecedente al quinquennio anteriore alla notifica del ricorso (25.05.2020); che, nel merito, il ricorso è infondato; che la procedura selettiva indetta ex art. 21 quater del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 e modificato dall'art. 1, comma 773 della L. n. 208/2015 non ha riguardato la totalità dei posti vacanti ma ha rispettato il limite del 50% prevedendo che, nell'ambito dei posti disponibili, i posti riservati all'interno non potessero superare il numero dei posti riservati all'accesso all'esterno e in tal modo coperti; che l'Amministrazione esercita legittimamente, nell'ambito di esclusiva competenza, il potere discrezionale conferitole dall'Ordinamento, al fine di procedere all'organizzazione ottimale



degli uffici, tale da garantire il buon andamento del proprio operato; che ogni Amministrazione è tenuta a rispettare i principi fissati dall'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, tra cui quello che le procedure selettive indette per l'accertamento delle professionalità richieste garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; che secondo quanto ribadito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 164/2002, detta misura non può essere inferiore al 50 per cento dei posti previsti in ciascuna categoria; che l'accordo del 26 aprile 2017 non ha determinato il sorgere in capo ai ricorrenti di un diritto soggettivo, con la conseguenza che non è dovuto il risarcimento del danno; che con il d.P.R. 1229/1959 la figura dell'ufficiale giudiziario è stata assimilata a quella del pubblico impiegato; che ciò ha comportato la creazione di una burocrazia interna all'Ufficio Nep con l'inquadramento del personale in tre qualifiche funzionali (profili di ufficiale giudiziario, aiutante ufficiale giudiziario e coadiutore); che a norma dell'art. 165 d.P.R. citato, gli aiutanti ufficiali giudiziari coadiuvavano gli ufficiali giudiziari nella notificazione degli atti in materia civile, penale ed amministrativa e nell'assistenza alle udienze, gli stessi erano adibiti anche ai lavori interni d'ufficio; che l'art. 106, 2° co., del DPR 1229/1959 cit. attribuiva, invece, agli ufficiali giudiziari “... la direzione dell'ufficio e di tutti i servizi da esso inerenti, l'espletamento degli atti di esecuzione, dei protesti cambiari e titoli equiparati, nonché di tutti gli altri atti loro demandati per legge o per regolamento”; che in caso di mancanza, di assenza o impedimento di un ufficiale giudiziario, e ove non potesse provvedersi con l'applicazione di un altro ufficiale giudiziario, poteva essere applicato a svolgere le funzioni di quest'ultimo, quindi anche l'attività di esecuzione, un aiutante ufficiale giudiziario; che è poi intervenuta la L. 312/1980, la quale ha previsto un nuovo assetto retributivo – funzionale del personale civile dello Stato, sostituendo al precedente ordinamento basato sulle carriere (direttiva, di concetto, esecutiva), quello basato su nove qualifiche funzionali, ciascuna delle quali articolata in uno o più profili professionali; che a seguito delle determinazioni operate dalla Commissione paritetica, istituita ai sensi dell'art. 10 della L. 312/1980, gli “ufficiali giudiziari” sono stati inquadrati nella VII qualifica funzionale, mentre gli “aiutanti ufficiali giudiziari” sono stati inquadrati nella VI qualifica funzionale; che il d.P.R. 44/1990, ha, poi, individuato una serie di profili professionali, fra cui quello n. 293 di collaboratore Unep in cui sono confluiti gli ufficiali giudiziari e quello n. 294, di assistente Unep in cui sono confluiti gli aiutanti ufficiali giudiziari; che successivamente, l'art. 56, comma 6, D.L.gs 29/1993 (ora art. 52 D. L.gs 165/2001) ha rimesso la disciplina degli ordinamenti professionali e degli avanzamenti di carriera alla contrattazione collettiva; che in conformità a tale dettato normativo, il C.C.N.L. per il comparto ministeri, stipulato il 16.2.1999, all'art. 13, ha introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale accorpendo le precedenti nove qualifiche funzionali (previste dalla L. 312/1980) in tre Aree funzionali (denominate, rispettivamente, dal livello più basso al livello più alto, A, B e C); che l'Area funzionale C comprendeva le precedenti qualifiche VII, VIII e IX, divenute per effetto del contratto collettivo nazionale, posizioni economiche rispettivamente C 1, C 2 e C 3, mentre l'Area funzionale B comprendeva le precedenti qualifiche IV, V e VI, divenute per effetto del contratto collettivo nazionale, posizioni economiche rispettivamente B1, B2 e B3; che sempre ai sensi dell'art. 13, comma 4, C.C.N.L. 16/2/1999 il personale in servizio è stato inquadrato, in base alla ex qualifica e profilo professionale di appartenenza nell'Area e nella posizione economica ove questa è confluita con l'obbligo di svolgere, come previsto dall'art.56 D. L.gs 29/1993 (ora art. 52 D. L.gs cit.) tutte le mansioni considerate equivalenti nel livello economico di appartenenza (comma 4); che i collaboratori Unep sono stati inquadrati nell'Area funzionale C, posizione economica C1 mentre gli assistenti Unep (come i ricorrenti), sono stati, invece, inquadrati nella inferiore Area funzionale B, posizione economica B 3; che l'art. 13, comma 5, CCNL 16/2/1999, ha poi rimesso



alla definizione di ciascuna amministrazione l'individuazione di nuovi profili ovvero una diversa denominazione o ricollocazione di quelli esistenti nelle aree, in relazione alle proprie esigenze organizzative, nell'ambito della contrattazione integrativa; che il contratto integrativo del Ministero della Giustizia sottoscritto il 5\4\2000 ha poi operato una completa revisione del sistema di classificazione del personale, nei limiti fissati dal contratto collettivo nazionale; che l'assistente Unep è stato, ex artt. 22 e 25 C.C.I.L. 5\4\2000, inquadrato nella figura professionale dell'ufficiale giudiziario, area funzionale B, posizione economica B 3, con l'obbligo di svolgere i compiti ivi descritti; che il collaboratore Unep è stato, invece, inquadrato nella figura professionale dell'ufficiale giudiziario ma nella superiore area funzionale C, posizione economica C 1, con l'obbligo di svolgere i compiti ivi descritti; che il CCNL 2006/2009, siglato il 14 settembre 2007, ha provveduto, a sua volta, a ridefinire l'inquadramento del personale del Comparto Ministeri, sostituendo le aree "A, B, C" in "Area Prima, Area Seconda, Area Terza; che gli ufficiali giudiziari B3, conformemente al dettato di cui all'art.10, comma 1 del C.C.N.L. 14.09.2007, sono stati automaticamente inquadrati nella seconda area funzionale, fascia economica F3, gli ufficiali giudiziari B3 super, a loro volta, sono stati automaticamente inquadrati nella seconda area funzionale, fascia economica F4, gli ufficiali giudiziari C1, sono stati, invece, inquadrati nella terza area funzionale, fascia economica F1 mentre i C1 super sono stati inquadrati nella posizione economica F2; che il 29 luglio 2010 è stato, poi, sottoscritto il Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia - Quadriennio 2006/2009; che l'articolo 16, in tema di profili professionali dell'Amministrazione Giudiziaria ha previsto: "1. (...) 2. Nella seconda area sono previsti nove profili professionali diversificati per specifiche professionali, fasce economiche di accesso e titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno (...) ufficiale giudiziario. 3. Nella terza area sono previsti nove profili professionali diversificati per specifiche professionali, fasce economiche di accesso e titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno: (...) Funzionario UNEP, (...). 4. Le declaratorie complete dei nuovi profili professionali sono descritte nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente accordo..."; che l'introduzione dei profili professionali non ha, comunque, alterato in alcun modo i presupposti per l'inquadramento dei dipendenti nelle varie aree e fasce retributive previste dal contratto nazionale di comparto; che la Corte di Appello di Brescia nella sentenza n.215/2015 ha stabilito che è da escludersi che l'attribuzione dell'attività di esecuzione forzata ai funzionari Unep di terza area, prevista dal CCNI del 2010, abbia comportato un demansionamento delle ricorrenti; che dall'esame della normativa legale e contrattuale rappresentata dal DPR n. 1229/59, dal DPR n. 44/90, dal CCNL 16.2.1999, dal CCNI 5.4.2000, dal CCNL 16.9.2007 e dal CCNI 29.7.2010, emerge che le attività di esecuzione sono state attribuite, da sempre e in via ordinaria, alla professionalità del Collaboratore UNEP, ridenominato dal CCNI 5.4.2000 Ufficiale Giudiziario Area C - posizione economica C1 e oggi funzionario UNEP; che dall'esame della declaratoria contrattuale emerge che l'attività del funzionario UNEP si caratterizza per l'attività di direzione e per l'attività amministrativo-contabile; che l'ordinamento professionale introdotto con il CCNI del 29.07.2010 si pone in linea di continuità con il precedente e non determina alcun demansionamento; che l'intervento del Legislatore del 2015, con l'adozione dell'art. 21 quater, risponde anche all'esigenza di consentire al Ministero della Giustizia di procedere alla opportuna unificazione dei profili professionali dell'ex cancelliere e dell'ex ufficiale giudiziario, nell'ottica di una più efficiente organizzazione degli uffici, stante il carattere peculiare delle funzioni svolte da tale personale nell'ambito dell'amministrazione, e nel rispetto della normativa in tema di progressioni di carriera presso le pubbliche amministrazioni all'uopo dettata; che i conteggi sono



errati e sproporzionati.

Istruito documentalmente il procedimento veniva rinviato per la decisione, concesso termine per note. Il Giudice all'odierna udienza, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dal Ministero convenuto.

Ed invero la Corte di Cassazione, SS.UU. con l'ordinanza n.22746 del 12 agosto 2021 ha ribadito, confermando un indirizzo consolidato, che *"1.Questa Corte (ex multis, Cass., sez. un., 22/08/2019 n. 21607) ha più volte affermato, in fattispecie similari, che in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo "scorrimento" della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il "diritto all'assunzione"; ove, invece, la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l'esercizio del potere dell'Amministrazione di merito, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo, ai sensi del D.P.R. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4. 2. In particolare, si è affermato (Cass. Sez. Un. 20/10/2017, n.24878) che, in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego c.d. privatizzato, quando la pretesa al riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento che disponga di non coprire più (o di coprire diversamente) il posto resosi vacante anziché avvalersi dello scorrimento della graduatoria del concorso anteriormente espletato, si è in presenza d'una contestazione che investe l'esercizio del potere dell'amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, tutelabile innanzi al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma 4, D.P.R. n. 165/2001 (v. Cass. Sez. Un. 20/12/2016, n. 26272; Cass. Sez. Un. n. 10404/13, cit.; Cass. Sez. Un. 16/11/2009, n. 24185). Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 4, riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nelle quali deve ritenersi compresa anche una controversia, come quella oggetto del presente giudizio, promossa da chi aspira all'assunzione e contesta la scelta della pubblica amministrazione di procedere ad altra selezione."*

Nel caso di specie le parti i ricorrenti rivendicano, ex art.21 quater del D.L.83/15 e sulla scorta degli impegni successivamente assunti dall'Amministrazione, il loro diritto all'assunzione nella III° Area Funzionale.

Ne consegue che la controversia rientra nella giurisdizione dell'AGO.

Passando al merito, si osserva che le parti ricorrenti, dipendenti del Ministero della Giustizia, attualmente inquadrati nella II° Area Funzionale del CCNL Comparto Ministeri- profilo professionale di Ufficiale Giudiziario in servizio presso l'UNEP della Corte di Appello di Roma, lamentano di avere subito un demansionamento professionale a seguito dell'introduzione del CCNI Ministero della Giustizia del 29.7.2010, essendo stati inquadrati nella posizione di "ufficiale



giudiziario” della Seconda Area e non nella Terza Area, e chiedono il risarcimento dei danni di cui in ricorso.

La domanda è infondata.

Si osserva che l’ordinamento degli ufficiali giudiziari, nel previgente regime del pubblico impiego, era regolato da una normativa speciale (DPR n.1229/1959, come modificato dal DPR 17 gennaio 1990, n.44) che distingueva tra “*aiutante ufficiale giudiziario*”, poi denominato, a seguito con il DPR 44/1990, “*assistente UNEP*”, appartenente alla VI qualifica funzionale, e “*ufficiale giudiziario*”, poi denominato “*collaboratore UNEP*”, appartenente alla VII qualifica.

Secondo detta classificazione, competevano all’assistente UNEP “*la notificazione degli atti, in materia civile, penale e amministrativa, attendendo direttamente alla redazione della relata di notifica sia sull’originale che sulle copie notificate.. tutti gli atti che le leggi e i regolamenti demandano all’aiutante ufficiale giudiziario, comprese le levate dei protesti secondo le vigenti disposizioni legislative*”.

Competevano, invece, al “*collaboratore UNEP*”, le seguenti attribuzioni: “*dirige gli uffici NEP svolgendo tutti i compiti e funzioni inerenti la direzione; nell’ambito di procedure o di istruzioni di massima, svolge attività istruttoria connessa agli atti di notificazione, esecuzione e protesto, nonché di natura amministrativa tecnica e contabile ... compie gli atti di esecuzione forzata, esegue gli sfratti, provvedimento di urgenza e di sequestro, esegue anche la notificazione degli atti in materia civile e amministrativa, eleva il protesto delle cambiali e dei titoli equipollenti..*”.

A seguito della intervenuta privatizzazione del pubblico impiego, in sede di contrattazione collettiva sono state definite le aree e i profili professionali per la classificazione del personale: il CCNL comparto Ministeri sottoscritto il 16.2.1999 ha introdotto il sistema di inquadramento del personale per aree (A, B, e C), stabilendo, all’art 13, che “*ogni dipendente è inquadrato, in base alla ex qualifica e profilo professionale di appartenenza, nell’area e nella posizione economica ove questa è confluita*”, rinviando alla contrattazione integrativa di Amministrazione per la definizione dei profili professionali.

Con il contratto collettivo integrativo del 5.4.2000 la figura professionale dell’ufficiale giudiziario è stata collocata in due diverse aree funzionali: nella B l’assistente Unep, quale addetto a “*compiti di collaborazione qualificata nell’ambito dell’attività degli uffici unici notificazioni, esecuzioni, e protesti.. eseguendo tutti gli atti attribuiti alla competenza dell’ufficiale giudiziario, in quanto non riservati alle professionalità superiori*”. Le altre posizioni sono state collocate nell’area C. In particolare, il collaboratore Unep nella posizione C1, essendo addetto a “*tutti gli atti demandati dalle norme all’ufficiale giudiziario, compresi eventualmente quelli di pertinenza anche della professionalità appartenente alla posizione economica più elevata dell’area inferiore ..*”. Il funzionario Unep, C2, compie a sua volta “*tutti gli atti demandati dalle norme all’ufficiale giudiziario, compresi eventualmente quelli di pertinenza anche della professionalità appartenente alla posizione economica meno elevata della stessa area o a quella più elevata dell’area inferiore, quando la loro esecuzione risulti necessaria per il buon andamento dell’ufficio; gli può essere inoltre riservata “la direzione dell’unità organica N.E.P.”*”. Nella posizione economica C3 erano inseriti, infine, i preposti alla direzione dell’Unep nelle strutture giudiziarie “*di notevoli complessità e rilevanza*”.

Questa disciplina perseguiva l’obiettivo, enunciato dalle parti collettive in premessa di “*una più articolata flessibilità dell’impiego delle risorse umane, per un organizzazione del lavoro pienamente adeguata ai compiti dell’amministrazione*”.



Con il CCNL di comparto del 14.9.2007 si è ribadito che, ai sensi dell'art. 52 d. lgs 165/2001, "ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni considerate professionalmente equivalenti all'interno dell'area, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali. Ogni dipendente è tenuto, altresì, a svolgere tutte le attività strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo attribuito".

Con l'adozione del CCNL 2010 l'attività dell'Ufficiale Giudiziario è stata assegnata a profili professionali inseriti in due differenti Aree di inquadramento: al FUNZIONARIO UNEP (inserito nella Terza Area) ed all'UFFICIALE GIUDIZIARIO (inserito nell'inferiore seconda area).

L'allegato A del ccnl 2010 ha, quindi, disposto per il profilo professionale del Funzionario UNEP inserito nella Terza Area di inquadramento: "*SPECIFICHE PROFESSIONALI: Elevato grado di conoscenze ed esperienze teorico pratiche in campo amministrativo/giudiziario; coordinamento, direzione e controllo, ove previsto, di unità organiche anche a rilevanza esterna, di gruppi di lavoro e di studio; svolgimento di attività di elevato contenuto tecnico, gestionale, specialistica con assunzione diretta di responsabilità di risultati; autonomia e responsabilità nell'ambito di direttive generali. CONTENUTI PROFESSIONALI: Attività ad elevato contenuto specialistico nell'ambito delle procedure amministrativo/giudiziarie, al fine della realizzazione delle linee di indirizzo e degli obiettivi dell'ufficio definiti dal Capo dell'ufficio, sentito l'ufficiale giudiziario dirigente. Lavoratori che compiono tutti gli atti demandati dalle norme all'ufficiale giudiziario, curano, altresì, la connessa attività istruttoria amministrativo-contabile, amministrano tutte le somme riscosse dall'unità organica N.E.P.. Lavoratori cui è affidata la direzione dell'unità organica N.E.P. Lavoratori che partecipano all'attività didattica dell'Amministrazione per le materie di competenza e svolgono, dietro incarico, attività ispettiva nel settore specifico inerente la loro funzione*".

Per il profilo professionale dell'Ufficiale Giudiziario inserito nella Seconda Area di inquadramento: "*UFFICIALE GIUDIZIARIO. Confluisce nel profilo la figura professionale dell'Ufficiale Giudiziario, ex posizioni economiche B3 e B3S. SPECIFICHE PROFESSIONALI: Conoscenze teoriche e pratiche di medio livello; discreta complessità dei processi e delle problematiche da gestire; capacità di coordinamento di unità operative interne con assunzione di responsabilità dei risultati; relazioni organizzative di media complessità. CONTENUTI PROFESSIONALI: Lavoratori che, secondo le direttive ricevute, esplicano compiti di collaborazione qualificata nell'ambito dell'attività degli Uffici unici notificazione, esecuzioni e protesti (Uffici N.E.P., curando, in particolare, l'attività di notificazione e, qualora, a giudizio del Capo dell'Ufficio, lo richiedano le esigenze del servizio, l'attività di esecuzione*".

Si osserva che per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni l'art. 52, d.lgs. n. 165 del 2001 sancisce che i lavoratori devono essere adibiti alle mansioni per le quali sono stati assunti o "*alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento*".

La norma rimette, quindi, alla contrattazione collettiva il potere di definire ambiti di mansioni diversificate, ma di eguale livello professionale che individuano il limite dello *jus variandi* datoriale.

Nell'impiego pubblico peraltro sussiste una nozione di "equivalenza formale", sicché, condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva (cfr. Cass., Sez. Un., 4 aprile 2008, n. 8740).

Ciò significa che alla contrattazione collettiva spetta il compito di individuare le mansioni ascrivibili a ciascuna area funzionale e quindi da considerarsi equivalenti nell'ambito di questa area.



Alla luce di tali considerazioni si osserva come la contrattazione collettiva si sia posta in linea di continuità con le norme di legge.

Sono, infatti, considerate attribuzioni dell'ufficiale giudiziario: *“la direzione dell'ufficio e di tutti i servizi da esso inerenti, l'espletamento degli atti di esecuzione, dei protesti cambiari e titoli equiparati, nonché di tutti gli altri atti loro demandati per legge o per regolamento. Negli uffici nei quali esiste soltanto l'ufficiale giudiziario nelle sue attribuzioni è compresa la notificazione di atti in materia civile, penale ed amministrativa, l'assistenza all'udienza e ogni altra attività connessa alla funzione”* (art. 106, secondo comma, DPR 1229/59).

Il conferimento delle mansioni di notifica, compresa la diretta redazione della relata, e di ogni attività *“che le leggi ed i regolamenti demandano all'aiutante ufficiale giudiziario”* è stato confermato dal DPR 44/90 per l'assistente Unep, nell'ambito del riordino dei profili professionali del personale del comparto ministeri (profilo n. 294, allegato 1).

La circostanza che, in base al precedente CCNI del 2000, l'attività di esecuzione fosse svolta sia dagli ufficiali giudiziari di B3 e B3S sia dagli ufficiali giudiziari inquadrati C1 e che invece, a seguito del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dal CCNI del 29.7.2010, l'attività inerente l'esecuzione sia stata demandata in via ordinaria ai funzionari UNEP e solo in via residuale (per i casi di ritenuta necessità di servizio secondo il capo dell'ufficio) agli *“ufficiali giudiziari”* non integra, diversamente da quanto asseriscono le parti ricorrenti, alcun demansionamento.

Secondo la difesa di parte attrice la nuova declaratoria contenuta nel CCNI 2010, contenuta nell'all. A), assegnava al profilo di Ufficiale Giudiziario le attività di esecuzione in via residuale, riservandole espressamente al Funzionario UNEP (III Area Funzionale).

Al riguardo si osserva che esecuzioni, notificazioni e protesti erano attività considerate *“unitariamente”* già dal CCNI 5.4.2000 il quale lungi dal distinguere una attività dalle altre, faceva solo riferimento a *“tutti gli atti attribuiti alla competenza dell'ufficiale giudiziario”*. Lo svolgimento di tutti tali atti, secondo lo stesso CCNI 2000, era comune sia agli u.g. inquadrati nella p.e. B3 sia agli ufficiali giudiziari di area C inquadrati nelle p.e. C1 e C2, ai quali ultimi, però, il medesimo contratto integrativo attribuiva ulteriori e più *“qualificati”* compiti, sicché, già nella vigenza di quel contratto, la differenziazione fra le diverse figure professionali (B3, C1 e C2) risiedeva dunque nel fatto che mentre i B3 svolgevano unicamente *“tutti gli atti attribuiti alla competenza dell'ufficiale giudiziario”* (e cioè le attività di esecuzione, notificazioni e protesti unitariamente considerate) i C1 e C2 svolgevano, oltre dette attività, anche mansioni ulteriori, professionalmente più qualificate, di tipo istruttorio, amministrativo-contabile, di direzione, di amministrazione delle somme riscosse e così via; infine il nuovo CCNI del luglio 2010, nel dettare i *“contenuti professionali”* dei due p.p. in considerazione e nello stabilire, in particolare, che l'attività di esecuzione è svolta dagli *“ufficiali giudiziari”* solo in presenza di ritenute, da parte del Capo dell'Ufficio, esigenze di servizio, non ha *“trasformato”* la mansione relativa alle esecuzioni in una mansione superiore rispetto a quella inerente la notificazione degli atti ma ha solo parzialmente modificato la distribuzione del lavoro fra i due profili dell'ufficiale giudiziario e del funzionario UNEP, tant'è che gli *“ufficiali giudiziari”* possono svolgere ancora le attività inerenti le esecuzioni (sia pure solo in presenza di determinate condizioni) e che è stato ancora previsto lo svolgimento, da parte dei *“funzionari UNEP”*, di *“tutti gli atti attribuiti alla competenza dell'ufficiale giudiziario”* e quindi anche delle mansioni inerenti la notificazione degli atti.

Inoltre, leggendo la declaratoria inserita nel CCI del 29.7.2010, si osserva come essa conferisca solo in via preferenziale all'ufficiale giudiziario l'attività di notificazione.



Il fatto che il dirigente dell'Ufficio possa attribuirgli compiti di esecuzione implica analogamente che entrambe possano essere svolte dal funzionario Unep, il quale è tenuto a compiere *“tutti gli atti demandati dalle norme all'ufficiale giudiziario”*

Quest'ultima espressione ripete letteralmente quelle inserite nelle declaratorie del CCI del 5.4.2000 per le posizioni economiche C1 e C2. Le parti collettive hanno così evidentemente inteso definire meglio nel 2007 le due figure professionali, in continuità, però, col sistema d'inquadramento e di distribuzione delle competenze avviato nel 2000.

La superiore qualificazione professionale del personale inserito in terza area deriva, più che dall'assegnazione preferenziale dell'attività d'esecuzione, dalla responsabilità e dall'autonomia che connotano le loro prestazioni; quelle degli ufficiali giudiziari, invece, sono soggette alle *“direttive ricevute”* e non hanno la stessa ampiezza riconosciuta ai funzionari.

In fattispecie analoga la Corte di Appello di Brescia, con motivazione condivisa in questa sede, ha ritenuto che *“... Se questo è il contenuto delle declaratorie dei profili professionali in questione, deve in primo luogo osservarsi che l'attività inerente alle attività esecutive, legittimamente o meno, non è stata completamente sottratta alla figura professionale di appartenenza dei ricorrenti. Questi, quali “ufficiali giudiziari”, a giudizio del Capo dell'ufficio e in funzione delle esigenze del servizio, potrebbero continuare a svolgerla. E' pur vero che il precedente CCNI del 5-4-2000 aveva introdotto una declaratoria, in un certo senso più elastica, in quanto aveva inquadrato gli ex assistenti Unep, nella figura dell'ufficiale giudiziario, area funzionale B, posizione economica B3, definendoli come “i lavoratori che, secondo le direttive ricevute, esplicano compiti di collaborazione qualificata nell'ambito dell'attività degli uffici unici notificazioni, esecuzioni e protesti (uffici N.E.P.), eseguendo tutti gli atti attribuiti alla competenza dell'ufficiale giudiziario, in quanto non riservati alle professionalità superiori”; laddove aveva inquadrato gli ex collaboratori Unep, sempre nella figura dell'ufficiale giudiziario, ma nella superiore area funzionale C, posizione economica C1, definendoli come “i lavoratori che compiono tutti gli atti demandati dalle norme all'ufficiale giudiziario, compresi eventualmente quelli di pertinenza anche della professionalità appartenente alla posizione economica più elevata dell'area inferiore, e curano altresì, nell'ambito di direttive di massima, la connessa attività istruttoria ed amministrativo – contabile; lavoratori che svolgono attività di direzione di una unità organica nell'ambito dell'ufficio N.E.P. ovvero di quest'ultimo nel suo complesso quando, per le sue dimensioni non ne sia necessaria o opportuna l'ulteriore articolazione”. Ma ciò non è ancora sufficiente per affermare l'illegittimità del nuovo CCNI ... il CCNI del 2000, in linea con le previsioni generali del CCNL del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999, si era mosso nel senso del superamento della parcellizzazione delle mansioni e dei compiti che aveva nel passato caratterizzato i profili professionali dei dipendenti pubblici, e quindi nel senso di creare una certa fungibilità e flessibilità di mansioni tra i lavoratori inquadrati nella medesima area, o, addirittura, come proprio nel caso degli ufficiali giudiziari, inquadrati in aree diverse (come visto secondo il CCNI del 2000, l'ufficiale giudiziario C1 (ex collaboratore Unep) avrebbe potuto essere chiamato a svolgere anche le mansioni appartenenti alla posizione economica più elevata dell'area inferiore. Il CCNI del 2010, ridefinendo con maggior precisione le mansioni degli ufficiali giudiziari della seconda area funzionale (ex B3), ha attribuito loro i compiti di collaborazione qualificata nell'ambito degli uffici N.E.P. e, in particolare, l'attività di notificazione, e, per esigenze di servizio, anche l'attività di esecuzione. Da un lato, dunque, non ha affatto escluso gli ufficiali giudiziari dallo svolgimento delle attività di esecuzione (che gli stessi per esigenze di servizio e su parere del Capo dell'Ufficio possono continuare a svolgere), dall'altro lato, ha privilegiato lo*



svolgimento dell'attività di notificazione e di tutte quelle preparatorie connesse (ovviamente in tutti i settori, civile, penale e amministrativo). La previsione pattizia si è mossa sostanzialmente sul terreno dell'equivalenza delle mansioni, considerando tali quelle relative alle attività di notificazione e quelle relative alle attività di esecuzione (...) Nulla depone nel senso che quelle di esecuzione siano le attività più qualificanti, posto che né la declaratoria degli ufficiali giudiziari di area superiore contenuta nel CCNI del 2000 (area C), né quella contenuta nel CCNI del 2010 (terza area funzionale), enucleano le attività di esecuzione come prerogativa propria degli ufficiali ivi inquadrati (area C e terza area funzionale). D'altro lato, se così fosse, sarebbe allora indubbio che si tratterebbe di mansioni che già nell'ambito del CCNI del 2000 erano riservate agli ufficiali giudiziari dell'area C, in quanto atti attribuiti alla competenza dell'ufficiale giudiziario e riservati a professionalità superiori, e quindi atti che non avrebbero potuto essere attribuiti all'ufficiale giudiziario di area B, per espressa esclusione contenuta nella relativa declaratoria ("... eseguendo tutti gli atti attribuiti alla competenza dell'ufficiale giudiziario, in quanto non riservati alle professionalità superiori"). (...) Giova ripetere che le attività correlate all'esecuzione forzata sono soltanto alcune delle molteplici mansioni qualificanti la professionalità dell'ufficiale giudiziario di II area (ex area B3), comunque si intenda questa figura, e il fatto che queste attività non vengano più svolte ancora non comporta un demansionamento. E' noto che quest'ultimo si realizza quando nei fatti al dipendente sono sottratte le mansioni quantitativamente o qualitativamente più rilevanti. Nella specie, non soltanto non vi è prova che le mansioni relative all'attività di esecuzione fossero quelle più qualificanti, ma neppure vi è prova che queste mansioni fossero svolte in via preponderante dagli appellati, rispetto alle altre mansioni di notificazione degli atti e varie connesse, con conseguente incidenza negativa, anche indiretta, su rilevanti aspetti quantitativi della prestazione di lavoro..." (Corte di Appello di Brescia sentenza n. 93/2014 dell'8.3.2104).

Per le considerazioni che precedono deve essere respinta per infondatezza la domanda relativa alla dedotta dequalificazione professionale, con conseguente rigetto della domanda di risarcimento dei prospettati danni, con la precisazione che anche in caso di accertato demansionamento professionale, e ciò non è avvenuto nel caso in esame, la liquidazione del danno alla professionalità del lavoratore non avrebbe potuto prescindere dalla prova del danno e del relativo nesso causale con l'asserito demansionamento, non potendosi qualificare come mero danno *in re ipsa*.

Deve solo essere precisato, quanto al disposto dell'art. 21 quater DL n. 83/2015 conv in legge n. 132/2015, che tale norma nell'intenzione del legislatore è intesa a "sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto Ministero è risultato soccombente" e a "definire i contenziosi giudiziari in corso".

Essa autorizza il Ministero della giustizia "nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio UNEP dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001".



La norma precisa altresì che *“Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive”*.

Ai sensi del comma 4 dello stesso art. 21 quater, *“Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area seconda sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3”*.

Dal complessivo tenore di detta norma si evince che, contrariamente a quanto sostenuto dalle parti ricorrenti, non è previsto l'automatico passaggio o inquadramento degli ufficiali giudiziari nella superiore qualifica di “funzionario UNEP”, ma è demandata invece alla contrattazione collettiva il compito di disciplinare apposite procedure selettive per l'acquisizione della categoria superiore; procedure peraltro aperte anche agli esterni e non riservate in via esclusiva ai dipendenti già in servizio (v. art. 21 quater, comma 2).

Solo il superamento di tali procedure selettive, quindi, può comportare l'inserimento – peraltro *ex nunc*, e non già in modo retroattivo – dei lavoratori nel livello superiore introdotto dal nuovo CCNI del 29/07/2010, e pur sempre nel rispetto delle piante organiche.

Il mero accenno, contenuto nella citata disposizione, a non meglio specificati *“profili di nullità”* del CCNI in questione, quindi, non autorizza di per sé a ritenere necessariamente fondata la domanda proposta dalle parti ricorrenti, ed anzi ne conferma la inattendibilità, atteso che risulta in sostanza confermata la non equivalenza delle qualifiche contrattuali e la necessità della previa verifica (mediante apposita procedura selettiva, aperta del resto anche agli esterni) dei requisiti per l'accesso alla categoria superiore di “funzionario UNEP”.

Passando all'esame delle ulteriori domande di cui in ricorso, si osserva che le parti ricorrenti, risultate idonee all'esito di procedura di riqualificazione ex art. 21 quater D.L. n.84/2015 conv. in L. n. 132/2015 avviata con bando n. 7356 del 19.9.2016 per l'inquadramento nella III Area di 662 Funzionari UNPE-F1, lamentano che l'Amministrazione convenuta, dopo avere provveduto con provvedimento dell'8.8.2017 allo scorrimento della graduatoria, procedendo all'assunzione nel profilo di Funzionario UNEP di altre n.7 unità fino alla posizione n.626, e dopo avere sottoscritto il 26.4.2017 un accordo sindacale con le OO.SS., tuttavia non procedeva allo scorrimento della graduatoria nei loro confronti, nonostante le plurime diffide inoltrate nel 2018.

Le parti attrici chiedono, pertanto, l'accertamento del loro diritto all'assunzione nella III Area Funzionale, profilo professionale Funzionario UNEP-F1, con condanna del Ministero convenuto al risarcimento del danno patrimoniale nella misura quantificata in ricorso.

Dalla documentazione allegata al ricorso emerge che:

- con Avviso n.2 del 19.9.2016 n. 7356 il Ministero della Giustizia ha indetto una *“Procedura selettiva interna per il passaggio al profilo professionale di Funzionario Unep-Area III F1-riservata agli ufficiali giudiziari dell'Amministrazione Giudiziaria in servizio alla data del 14 novembre 2009, in attuazione dell'articolo 21 quater del Decreto Legge 27 giugno 2015 n.83 convertito con modificazione dalla Legge 6 agosto 2015 n.132”*, alla quale hanno partecipato i ricorrenti;
- le parti ricorrenti sono risultate idonee, collocandosi nella Graduatoria generale di merito, approvata il 26.7.2017, dopo la posizione 622 (ultima posizione vincitrice), tra la posizione 652 e la posizione 1037 (doc.32);



- con P.D.G. 10.11.2017 è stata disposto il passaggio nella figura del funzionario UNEP delle 622 unità di cui all'Avviso del 19.9.2016, ai sensi dell'art. 21 quater del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 132/2015;

- con provvedimento dell'8.8.2018 il Ministero della Giustizia ha coperto 7 posti della figura di funzionario UNEP, area III F1, in sostituzione dei rinunciatarci accertati, mediante scorrimento degli idonei della graduatoria relativa alla procedura di selezione interna indetta con avviso N. 2 del 19 settembre 2016, in attuazione dell'art. 21-quater del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 132/2015.

Le parti ricorrenti a sostegno delle proprie ragioni richiamano l'Accordo sindacale sottoscritto con le OO.SS. il 26.4.2017, recepito nel Decreto Ministeriale del 9.11.2017.

Quest'ultimo, richiamato l'Accordo del 26 aprile 2017 sottoscritto con le OO.SS., ha previsto la rimodulazione dei seguenti profili professionali previsti dal CCNI: Ausiliario, Operatore giudiziario, Assistente giudiziario, Cancelliere, Funzionario giudiziario e Direttore amministrativo (art. 2) e l'istituzione dei seguenti nuovi profili professionali: Assistente tecnico in Area II e Funzionario tecnico in Area III (art.3), secondo quanto previsto dalla Tabella A (art.4); il successivo art. 6 disciplina le Dotazioni e piante organiche dei nuovi profili professionali e dei profili ridenominati e rimodulati.

Per ciò che concerne la programmazione degli interventi previsti dall'Accordo sindacale del 26.4.2017, confermata dal D.M. del 9.11.2017, si osserva che detto Accordo prevede all'art. 6 che *"1.L'Amministrazione si impegna a proseguire nelle azioni di riqualificazione e promozione professionale del personale, di attuazione degli sviluppi economici interni alle aree e di definizione giuridica dell'ordinamento professionale secondo quanto previsto dal presente accordo. In particolare **l'Amministrazione si impegna a:g) Definire l'intero processo di attuazione della progressione tra le aree entro il 30 giugno 2019 dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari risultati vincitori ed idonei all'esito delle procedure selettive, avviate con i "pubblici avvisi" del 19 settembre 2016, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21-quater del decreto legge 27 giugno 2015 n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n.132 e dal presente accordo**"*.

Le parti attrici lamentano, dunque, la mancata adozione da parte dell'Amministrazione resistente del provvedimento di scorrimento della graduatoria *de qua*.

Il mancato scorrimento della graduatoria da parte del Ministero convenuto entro il 30.6.2019, come stabilito nell'accordo del 26.4.2017 e recepito nel DM del 9.11.2017 costituisce violazione del principio di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 cc.

In conseguenza le parti ricorrenti hanno diritto di essere assunte nella III Area Funzionale nel profilo di Funzionario UNEP-F1 ed al risarcimento del danno patrimoniale per il ritardato inquadramento a decorrere dal 1.7.2019, pari alla differenza tra il trattamento economico percepito e quello spettante quale Funzionario UNEP F1, sino alla data di effettivo inquadramento nella III Area Funzionale nel profilo di Funzionario UNEP-F1, nella misura, di cui ai conteggi contenuti in ricorso, pari ad € 2.876,06 all'anno quanto ai ricorrenti inquadrati quali Ufficiale Giudiziario F3 e pari ad € 1.545,93 all'anno quanto ai ricorrenti inquadrati quali Ufficiale Giudiziario F4; oltre interessi legali come per legge.

In considerazione del parziale accoglimento del ricorso e della natura interpretativa delle questioni affrontate si compensano tra le parti per metà i compensi di lite e si pone l'altra metà a carico della parte convenuta, liquida come da dispositivo in calce, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

P.Q.M.



- 1) accerta e dichiara il diritto delle parti ricorrenti all'assunzione nella III Area Funzionale- profilo funzionale Funzionario UNEP-F1 e, per l'effetto, ordina al Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di inquadrare le parti ricorrenti nella III Area Funzionale- profilo funzionale Funzionario UNEP-F1;
 - 2) condanna il Ministero convenuto al risarcimento del danno patrimoniale per omesso inquadramento delle parti ricorrenti entro il 30.6.2019 nella III Area Funzionale- profilo funzionale Funzionario UNEP-F1, nella misura annua di € 1.545,93 per i ricorrenti inquadrati nel profilo professionale di Ufficiale Giudiziario fascia economica F4 (ricorrenti Angeloni, Biancofiore, Breschini, Ciccotelli, Cimaglia, Coppolino, Costantino, Crea, D'Angelo, De Rose, Di Felice, Diamanti, Esposito, Gurgone, Innocenzi, Italiano, Luzi, Mattei, Maurina, Morra, Parravano, Perez, Sardella, Tosone; Vetta, Viscarelli) e nella misura annua di € 2.876,06 per i ricorrenti inquadrati nel profilo professionale di Ufficiale Giudiziario fascia economica F3 (ricorrenti Carrone Tamburro, Pioppi, Quaresima e Vinci)
 - 3) respinge nel resto il ricorso;
 - 4) compensa tra le parti per metà i compensi di lite e pone l'altra metà a carico del Ministero convenuto che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa da distrarsi.
- Roma, 10.1.2022

IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi

